



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BULLI - ESSENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

06390  
R.G.N. 18787/2013

6390

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente -
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - II
- Dott. AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATEI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18787-2013 proposto da:

**PF** **E M** & C S.R.L. A SOCIO UNICO,  
(già S.N.C.) C.F. **X**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio  
dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentata e  
difesa dagli avvocati VALTER DE CESARE, FRANCESCO DE  
CESARE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

**PD** C.F. **X**, domiciliato in

# CASSAZIONE *net*

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso  
dagli avvocati ANTONELLA VENTURA e PIERLUIGI  
ABRUGIATI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 529/2013 della CORTE D'APPELLO  
di L'AQUILA, depositata il 07/05/2013 r.g.n.  
250/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA  
TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mey', is located at the bottom left of the page. A large, faint watermark 'CASSAZIONE net' is visible diagonally across the page.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Chieti con sentenza in data 15.7.2010 aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato, in data 29.1.2004, a PD dalla società F MP snc ed aveva condannato quest'ultima alla riassunzione del lavoratore ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto
2. La società, in data 27.9.2010, aveva riassunto il lavoratore, attribuendogli la qualifica di operaio generico con mansioni di addetto ai lavori di manutenzione presso il cantiere sito in via X a Chieti e, in data 8.10.2010, aveva licenziato il P per fine lavori.
3. Il lavoratore aveva, quindi, adito il Tribunale di Chieti per l'accertamento dell'illegittimità di questo licenziamento, per la pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali, di cui all'art. 18 della legge 300/1970, e per la condanna della società al risarcimento dei danni per perdita di chance.
4. Aveva sostenuto che avrebbe potuto essere utilmente reimpiegato in altri cantieri e aveva dedotto l'abuso del diritto, sul rilievo che la scelta della datrice di lavoro, effettuata all'esito della pronuncia giudiziale di illegittimità del licenziamento intimato il 29.1.2004, e compendiatasi nella riassunzione, in luogo del pagamento dell'indennità risarcitoria, violava i principi di correttezza e buona fede e determinava la illegittimità del successivo licenziamento.
5. Il giudice adito ha dichiarato la nullità del licenziamento per illiceità del motivo ed ha condannato la società alla riammissione in servizio del P e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riammissione e della somma di € 5.608,07, corrispondente all'indennità risarcitoria liquidata nella sentenza del 15.7.2010.
6. La Corte di Appello dell'Aquila, con la sentenza in data 7.5.2013, ha respinto l'appello avverso detta sentenza, proposto dalla Ditta PF e M & C, già snc, poi a socio unico, sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.
7. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso di primo grado, formulata dalla società appellante, era infondata perché l'avvenuta costituzione in giudizio della stessa società aveva sanato qualsiasi vizio o irregolarità della notifica.
8. Non sussisteva violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice di primo grado, nel qualificare giuridicamente la domanda in maniera diversa da quella prospettata dal lavoratore, aveva tenuto conto dei medesimi fatti storici dedotti da quest'ultimo.
9. L'incontestata sequenza cronologica dei fatti, nei termini descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, attestava l'intento elusivo della condotta della società, realizzatasi nella scelta di riassumere il P (con decorrenza 27.9.2010) in luogo di pagare l'indennità risarcitoria.

10. La società era, infatti, consapevole del fatto che i lavori presso il cantiere al quale il lavoratore era stato adibito sarebbero terminati nel volgere di pochi giorni e che, pertanto, sarebbe stato possibile risolvere il rapporto con un nuovo licenziamento.
11. La circostanza dedotta dalla società, secondo cui il cantiere al quale il lavoratore era stato avviato era l'unico nel quale potevano essere utilizzate le sue mansioni di manovale, costituiva conferma del denunciato motivo illecito.
12. Avverso detta sentenza la società PF e M & C srl, a socio unico, già snc, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (con erronea numerazione).
13. Ha resistito con controricorso PD

### MOTIVI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. con riferimento agli artt. 4 ed 8 della legge 604/1966 ed all'art. 18 L. 300/1970, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la legge n. 92 del 2012.
15. Lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe attribuito al P un bene della vita (la riammissione in servizio) estraneo a quello domandato con il ricorso di primo grado (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno).
16. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 8 della legge 604/1966, non avendo considerato l'effetto risolutivo dell'atto di recesso sul rapporto di lavoro, poi ricostituito per effetto della riassunzione del P.
17. Prospetta che, a differenza di quanto previsto dall'art. 18 della legge 300/1970, il licenziamento intimato in regime di tutela obbligatoria non ha incidenza sulla continuità del rapporto, e ciò sul rilievo che il successivo accertamento di illegittimità comporta per il datore di lavoro l'obbligo alternativo di riassumere ovvero di pagare l'indennità risarcitoria.
18. Deduce l'erroneità della statuizione che ha dichiarato l'illegittimità del motivo di licenziamento per fine lavori, e sostiene che, in ogni caso, l'affermata illecità avrebbe potuto comportare solo effetti risarcitori e non reintegratori.
19. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 604/1966, dell'art. 15 della L. 300/1970, dell'art. 3 della legge 108/1990 con riferimento agli artt. 279 c. 2 n. 4 e 356, 117, 118, 213 c.p.c., ed agli artt. 2697 e 2698 e ss c.c.
20. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso alla fattispecie dedotta in giudizio il regime delle nullità derivanti dai motivi discriminatori codificati nella legge ed avrebbe, altrettanto erroneamente, affermato che l'intento di eludere il

precedente ordine di riassunzione era stato l'unico motivo che aveva determinato il secondo e nuovo licenziamento.

21. Deduce che la Corte territoriale, in violazione dei principi in materia di prova, avrebbe errato nell'affermare l'irrilevanza delle prove documentali ed orali dedotte in primo grado e riproposte in appello, avrebbe disatteso i principi affermati da questa Corte di Cassazione in materia di onere della prova sulla esistenza di motivo illecito unico e determinante, avrebbe errato nell'omettere di accertare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento e nell'affermare che la sequenza cronologica dei fatti descritti in ricorso costituiva prova del motivo illecito.

22. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione a falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 155 c. 2 c.p.c.

23. Sostiene, per quanto oggi rileva, che la Corte di appello non avrebbe esaminato le censure formulate nei confronti della statuizione resa dal Tribunale, sviluppate con riguardo alla insussistenza dell'abuso del diritto, alla natura alternativa delle obbligazioni nascenti dalla pronunce di accertamento dell'illegittimità del licenziamento nel regime di tutela obbligatoria e all'intervenuto giudicato sulle sue dimensioni occupazionali.

24. Con il quarto motivo (erroneamente numerato come n. 5) la ricorrente denuncia violazione degli artt. 140, 145, 164, 291 e 294 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la costituzione in giudizio della srl avesse sanato la nullità della notifica.

25. Deduce che il Pernice aveva notificato il ricorso di primo grado alla snc PF e M in data 9.3.2011, data in cui la società in nome collettivo era cessata e si era trasformata in una srl unipersonale (PF e M srl in sigla P), divenendo così, a tutti gli effetti, una società di capitali diversa dalla società di persone.

26. Precisa che essa società a rl si era costituita in giudizio sull'erroneo presupposto che si trattava di un rapporto processuale pendente nei confronti della snc già alla data della trasformazione in srl, e che solo successivamente aveva appreso che il giudizio alla data della trasformazione (23.12.2010) ed alla data di iscrizione nel registro delle imprese (17.1.2011) non era ancora pendente.

27. Esame dei motivi

28. Sul terzo motivo

29. In applicazione del principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (ex plurimis Cass. 9936/2014), il ricorso deve essere accolto sulla base dello scrutinio delle questioni, poste

con il terzo motivo, assorbenti per quanto si dirà nel prosieguo (cfr. punti 40 e 41 di questa sentenza), senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre censure formulate negli altri motivi di ricorso.

30. Il motivo è fondato.

31. La Corte territoriale ha in sostanza trasformato la prevedibilità, ovvero la certezza, del futuro secondo licenziamento in motivo illecito della scelta della soluzione meno onerosa per la datrice di lavoro (pagamento di una mensilità di retribuzione, pari alla durata del rapporto a seguito della riassunzione, in luogo della indennità risarcitoria, pari a tre mensilità di retribuzione liquidata nella sentenza in data 15.7.2010).

32. Senonché la scelta effettuata dal datore di lavoro, all'esito della sentenza che pronunci sulla illegittimità del licenziamento, in regime sottratto alla tutela reale, e condanni il datore di lavoro alla riassunzione ovvero, in mancanza, al pagamento della indennità risarcitoria, è rimessa per legge al datore di lavoro obbligato, con conseguente irrilevanza dei motivi che hanno ispirato detta scelta (Cass. 14426/2000)

33. Come è già stato osservato da questa Corte (Cass. 4251/2011, 2846/2002, 107/2001), con la sentenza n. 44 del 1996, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito le ragioni che giustificano la diversificazione del regime dei licenziamenti individuali in ragione delle dimensioni dell'impresa (cfr. le sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102 del 1975, 55 del 1974), ha affermato che, nell'ipotesi di imprese minori, la legge, del tutto ragionevolmente, riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilità di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato, ovvero di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento.

34. Con la richiamata sentenza n. 44, la Corte costituzionale ha precisato che l'art. 8 della L. 604/1966 - interpretato in modo conforme agli artt. 1286 e ss. del codice civile - prevede che, operata la scelta fra due prestazioni, si determina l'irrevocabilità della stessa, e il debitore resta liberato dalla seconda prestazione.

35. Agli argomenti richiamati dalla citata giurisprudenza costituzionale, può aggiungersi la considerazione che - a differenza della reintegra ex art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300 - la riassunzione di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (il quale, per la parte che qui interessa non ha subito modifiche per effetto della legge n. 108 del 1990) determina la ricostituzione ex nunc di un nuovo rapporto.

36. L'offerta datoriale di riassunzione corrisponde, infatti, ad una proposta contrattuale di ricostituzione di un nuovo rapporto, proposta che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti.

37. Nella fattispecie in esame è incontestato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, all'esito della pronuncia giudiziale dichiarativa dell'illegittimità del primo licenziamento, si è di fatto ricostituito ex nunc.

38. E' altrettanto incontestato che il rapporto dedotto in giudizio era sottratto al regime della stabilità reale.

39. Sulla scorta delle considerazioni svolte deve escludersi ogni rilevanza al motivo che ispirò la scelta della odierna ricorrente, in esito alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento, di riassumere il P, piuttosto che di pagare la indennità risarcitoria nella misura liquidata dal giudice, motivo che, di per sé solo, non valeva ad inficiare nemmeno il successivo licenziamento, oggetto del ricorso in esame.

40. Dalla sentenza impugnata e dalle stesse difese svolte nel controricorso, non risulta che nel giudizio di appello sia stata riproposta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la questione, disattesa dal giudice di primo grado, relativa alla sussistenza del giustificato motivo di licenziamento.

41. Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c. 2 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata, sulla scorta delle considerazioni svolte, e le domande proposte con il ricorso di primo grado vanno respinte. Le spese dei due giudizi di merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c, rigetta le domande.

Dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio.

Condanna PD a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.2.2016

La Consigliera estensore

dott.ssa A. Tomice

Il Presidente

dott. L. Macioce

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 1 APR 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA